PATTI PARASOCIALI

Tra

Fabio Zaffagnini, nato a Faenza (RA), il 25/02/1976, codice fiscale ZFFFBA76B25D458Q, residente Piazzetta Isei, 26, 47521 Cesena (FC);

e

Francesco Ridolfi, nato a Cesena (FC), il 27/01/1976, codice fiscale RDLFNC76A27C573K, residente a Cesena (FC), via San Martino in Fiume n.105;

e

Maria Grazia Canu, nata a Nuoro (NU), il 14/07/1976, codice fiscale CNAMGR76L54F979C, residente a Nuoro (NU), Via Leonardo Da Vinci n.40;

e

Martina Pieri, nata a Cesena (FO) il 30/05/1983 codice fiscale PRIMTN83E70C573Q, residente a Cesena (FC), Via Battelli Tullio n.60;

e

Claudia Spadoni, nata a Forlimpopoli (FO), il 07/07/1983, codice fiscale SPDCLD83L47D705T, residente a Forlì (FC) Via Zampighi n.5/C

(di seguito congiuntamente anche i "**Soci**" o le **"Parti"**)

PREMESSO CHE:

A. le Parti sono i soci fondatori, titolari della totalità delle Quote di Categoria "A" della società di diritto italiano Rockin1000 S.r.l., con sede in Cesena (FC), Via Scevola Franciosi n. 26, cod.fisc. e n. di inscrizione al Registro Imprese della Romagna – Forlì –

Cesena e Rimini 04223440407, R.e.a. FO-334699, capitale sociale deliberato euro110.689,97, sottoscritto e versato euro 91.583,02 (di seguito anche la "**Società**");

B. le Quote di Categoria "A" sono suddivise tra i Soci come segue:
    a. Fabio Zaffagnini, titolare di Quota di Categoria "A" di nominali euro 20.390,55, rappresentanti il 27,02% delle Quote di Categoria "A";
    b. Francesco Ridolfi, titolare di Quota di Categoria "A" di nominali euro 12.234,32, rappresentanti il 16,21% delle Quote di Categoria "A";
    c. Maria Grazia Canu, titolare di Quota di Categoria "A" di nominali euro 10.195,27, rappresentanti il 13,51% delle Quote di Categoria "A";
    d. Martina Pieri, titolare di Quota di Categoria "A" di nominali euro 16.312,43, rappresentanti il 21,63% delle Quote di Categoria "A";
    e. Claudia Spadoni, titolare di Quota di Categoria "A" di nominali euro 16.312,43, rappresentanti il 21,63% delle Quote di Categoria "A".

C. ai sensi degli artt. 5 e 13 dello Statuto Sociale tra le materie riservate ai titolari delle Quote di Categoria "A" (**"Materie Riservate"**) rientra la nomina, la sostituzione e/o revoca dei componenti dell'organo amministrativo, sia esso di forma monocratica o collegiale, nonché la determinazione del relativo compenso;

D. la formalizzazione di accordi con consulenti esterni nonché l'assunzione di personale dipendente è di competenza dell'organo amministrativo;

E. le parti firmano il presente patto con l'intenzione di regolare (i) in generale, l'esercizio del diritto di voto ad esse spettante in Assemblea qualunque sia l'argomento o gli argomenti all'ordine del giorno; (ii) in particolare, le maggioranze con cui le stesse dovranno procedere alla nomina dell'organo amministrativo e le modalità con cui i Consiglieri designati, diversi dal membro espressione di FA R EVOLUTION S.p.A. dovranno esercitare i loro poteri in seno all'organo gestorio;

F. è espressamente esclusa dalla regolamentazione di cui al presente atto l'operato del Consigliere nominato su designazione di FA R EVOLUTION S.p.A. il quale resterà legittimato ad agire unicamente in base al proprio individuale intendimento; ogni clausola, pattuizione e intesa di cui al presente atto deve intendersi assunta in accordo con il patto parasociale già in essere tra i Soci e FA R EVOLUTION S.p.A. in data 25 marzo 2022 il quale, in caso di conflitto, prevale sull'odierno accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1.1 Le premesse, che le parti dichiarano di ben conoscere, sono parti integranti del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

2.1 Le parti, con il presente patto, si danno reciprocamente atto e convengono che è loro comune interesse aggregare in un accordo i diritti di voto e di indirizzo caratterizzanti le rispettive partecipazioni sociali per garantire l'individuazione e l'attuazione di strategie di business anche a lungo termine, possibilmente allineate allo spirito che le ha animate alla fondazione della Società e comunque per permettere il buon andamento della Società stesse in considerazione delle condizioni di mercato che interverranno in futuro.

Art. 3 – Esclusività

3.1 Con la sottoscrizione del presente Patto Parasociale, le parti dichiarano e garantiscono che non esistono altri patti parasociali (comunque denominati e in qualunque forma) aventi ad oggetto le partecipazioni detenute nella Società ad eccezione dei Patti Parasociali sottoscritti tra i Soci e FAR R EVOLUTION S.p.A. in data 25 marzo 2022.

3.2 Per tutta la durata del presente accordo, le Parti si impegnano a non stipulare patti, contratti, accordi, intese, comunque denominati e in qualunque forma che abbiano oggetto analogo al presente Patto Parasociale e/o che siano incompatibili col contenuto del Presente Patto Parasociale, ivi compresa l'ipotesi che rendano più difficoltosa l'esecuzione del presente Patto Parasociale.

3.3 Ciascuna delle Parti apporta e vincola, per le finalità di cui ai successivi articoli, le proprie partecipazioni sociali e si impegna a conferire nell'odierno Patto Parasociale tutte le ulteriori partecipazioni di diversa Categoria di Quota di cui dovesse, direttamente o indirettamente divenire titolare, anche per effetto di compravendite, assegnazioni gratuite, conversioni o aumenti di capitale.

Art. 4 – Sindacato di voto

4.1 Per raggiungere gli obiettivi in oggetto, le Parti concordano che è di loro comune interesse aggregare in un accordo di sindacato di voto le rispettive quote sociali così da consentire di disporre di una quota del capitale della Società pari al 82,37% del totale del versato.

4.2 Per effetto del presente sindacato di voto, le Parti si obbligano ad esprimere il proprio diritto di voto nelle Assemblee dei soci della Società in conformità alle scelte decise dalla maggioranza degli aderenti al sindacato qualunque sia l'argomento o gli argomenti all'ordine del giorno.

4.3 Per dare concreta attuazione a tale volontà, per tutta la durata del presente accordo i Soci si impegnano a esercitare i diritti di voto nelle Assemblee della Società in maniera tra loro conforme. In presenza di una convocazione assembleare, le Parti si incontreranno, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6, per discutere le materie poste all'ordine del giorno di quella assemblea; per la nomina, la sostituzione e/o revoca dei componenti dell'organo amministrativo e la determinazione dei relativi compensi sono previste ulteriori disposizioni ad hoc.

4.4 Sono escluse dal patto di cui al superiore paragrafo 4.1, le assemblee chiamate a discutere e deliberare operazioni imposte per legge a causa della perdita del capitale sociale.

4.5 Per tutta la durata del presente Patto Parasociale, fatta salva l'ipotesi che l'iniziativa sia stata preventivamente tra loro concordata, le Parti si impegnano a non chiedere la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile e a non convocare la assemblea dei soci.

Art. 5 – Indirizzo dell'attività dell'Organo Gestorio

5.1 Al fine di dare concreta attuazione alle esigenze sociali di cui all'oggetto del presente accordo i Soci convengono, inoltre, di aggregare in un accordo i poteri di indirizzo della Società ad essi spettanti ed in particolare di definire le modalità in cui i Consiglieri dagli stessi eletti debbano esercitare il proprio diritto di voto in seno al Consiglio di Amministrazione, così da far sì che la governance sociale rispecchi la volontà di tutti i Soci, indipendentemente dalle singole persone fisiche elette.

5.2 Stante quanto precede, per tutta la durata del presente accordo i Soci si impegnano a far sì che i Consiglieri esercitino il loro diritto di voto in Consiglio in maniera tra loro conforme. In presenza di una convocazione dell'Adunanza del Consiglio di Amministrazione, le Parti si incontreranno, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6, per definire le

determinazioni che il Consiglio, e, di conseguenza i suoi singoli componenti, esprimeranno in detta sede.

Art.6 – Riunioni dei Soci

6.1 Le riunioni dei Soci indette ai sensi di quanto stabilito ai precedenti artt. 4.3 e 5.2 saranno convocate da Claudia Spadoni in qualità di presidente ai soli sensi del presente accordo, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età parte degli odierni Patti Parasociali.

6.2 Il soggetto incaricato della convocazione dovrà inviare, a mezzo e-mail, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per l'Assemblea o per il Consiglio di Amministrazione, formale avviso a tutte le Parti indicando il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, gli argomenti all'ordine del giorno (che dovranno coincidere con gli argomenti posti all'ordine del giorno della convocata Assemblea ovvero del convocato Consiglio di Amministrazione) nonché le modalità di collegamento necessarie a permettere la partecipazione a distanza; le riunioni potranno svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. I Soci potranno presenziare alle riunioni solo personalmente. Ove la convocazione per l'Assemblea o per il Consiglio di Amministrazione preveda un termine inferiore di tre giorni, il soggetto incaricato della convocazione dovrà indire la riunione dei Soci prima possibile e con qualsiasi mezzo, ricorrendo eventualmente alla organizzazione di riunioni bilaterali o per gruppi ristretti, nel modo più rapido, informale ed efficiente.

6.3 Le riunioni dei Soci di cui al presente articolo saranno presiedute dal soggetto convocante, il quale ne dirigerà e coordinerà i lavori; le riunioni si considereranno validamente costituite qualora siano presenti almeno il 60% dei diritti di voto dei Soci.

6.4 Fatto salvo quanto ulteriormente indicato per la nomina, la sostituzione e/o revoca dei componenti dell'organo amministrativo e la determinazione dei relativi compensi, i Soci ricercheranno una posizione comune sugli argomenti sottoposti alla loro attenzione con l'intesa che (a) ove l'accordo sia raggiunto, ciascuna parte si impegna a partecipare all'Assemblea o al Consiglio di Amministrazione ed ivi esprimere voto conforme all'accordo ovvero ciascuna Parte sarà tenuta a fare tutto quanto in suo potere affinché l'assemblea o i membri del Consiglio di Amministrazioni esprimano il proprio voto in aderenza con le determinazioni dei Soci e (b) ove l'accordo non sia raggiunto, le Parti esprimeranno il proprio voto secondo le determinazioni della maggioranza degli aderenti all'odierno accordo ovvero

ciascuna Parte sarà tenuta a fare tutto quanto in suo potere affinché i l'assemblea o membri del Consiglio di Amministrazioni esprimano il proprio voto in aderenza con le determinazioni della maggioranza dei Soci.

6.5 Fintantoché saranno in vigore i più volte citati Patti Parasociali 25 marzo 2022 la Società potrà essere amministrata esclusivamente da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri; nella riunione di cui al presente articolo i Soci sceglieranno i componenti del Consiglio tra le Parti stesse, ad eccezione del membro designato da FA R EVOLOTUTION S.p.A. e attribuiranno complessivamente ai Consiglieri nominati un compenso annuo lordo pari ad euro 8.011,24 (ottomilaundici,24); l'emolumento riconosciuto a ciascun componente e le deleghe eventualmente attribuite saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Le Parti nominate quali componenti del Consiglio di Amministrazione non potranno votare sulle decisioni riguardanti la loro revoca o sostituzione ed in tal caso, ai fini della validità della riunione, saranno escluse sia dal computo del quorum costitutivo che di quello deliberativo.

I Soci dichiarano e danno atto che la Società è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da Zaffagnini Fabio, Presidente del Consiglio di Amministrazione con deleghe, Spadoni Claudia, Amministratore Delegato, Canu Maria Grazia, Pieri Martina, Telaro Michele e Gardini Mario, Consiglieri, tutti nominati a tempo indeterminato; le disposizioni che precedono riguardanti la nomina, pertanto, troveranno applicazione unicamente in caso di decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

6.6 I Soci convengono che il Consiglio di Amministrazione formalizzerà con ogni parte sottoscrittrice del presente accordo che non sia stata nominata membro dell'organo gestorio un accordo di consulenza attinente i settori di competenza del singolo individuo riconoscendo per la prestazione lavorativa svolta un compenso lordo annuo pari a fissi euro 24.480,00 (ventiquattromilaquattrocentoottanta,00) e due tipologie di variabili pari ad euro 7.349,00 (settemilatrecentoquarantanove,00) e ad euro 17.563,00 (diciassettemilacinquecentosessantatre,00); detto accordo avrà durata pari al numero degli esercizi in cui il nominato Consiglio di Amministrazione resterà in carica.

Stante quanto precede, le Parti si obbligano affinché il Consiglio di Amministrazione, entro il 30/06/23 concluda con il Sig. Francesco Ridolfi idoneo accordo di consulenza aziendale.

6.7 Ai fini dell'esecuzione del presente accordo ogni qual volta si fa riferimento alla maggioranza delle Parti deve intendersi la maggioranza calcolata per quote; i Soci espressamente stabiliscono che, in caso di parità i voti, il voto espresso da Claudia Spadoni varrà il doppio.

Art. 7 – Inadempimento

7.1 In caso di inadempimento di qualsiasi degli obblighi previsti dal presente accordo, la Parte inadempiente sarà tenuta al corrispondere a tutte le altre parti, a titolo di penale, una somma complessivamente pari ad euro 20.000,00 (ventimila,00) da suddividere tra i Soci pro-quota oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 8 – Durata

8.1 Il presente patto avrà durata pari ad anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da parte dei soci firmatari.

8.2 Alla prima data di scadenza, così come ad ogni data di scadenza successiva alla prima, il presente patto si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi della stessa durata sopra indicata, salvo che tale rinnovo automatico sia impedito mediante invio di disdetta a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC da notificare agli altri soci almeno n. 6 (sei) mesi prima di ciascuna data di scadenza.

Art. 9 – Modifiche dell'accordo

9.1 Qualsiasi modifica apportata al presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e firmata dalla totalità delle Parti.

Art. 10 – Tolleranza

10.1 L'eventuale tolleranza di alcuna delle Parti di comportamenti posti in essere dall'altra parte in violazione delle disposizioni del presente patto parasociale, non costituirà, né verrà interpretata quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere in un momento successivo l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni in questa sede previsti.

Art. 11 – Invalidità

11.1 Qualsiasi articolo, clausola, o paragrafo del presente patto parasociale che sia o divenga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità od inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge, le altre disposizioni del presente patto parasociale.

Art. 12 – Rinunce

12.1 Nessuna rinuncia concernente una clausola del, o un diritto derivante dal, presente patto parasociale, deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'ambito di tale rinuncia.

Nessuna rinuncia operata da una parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del presente patto parasociale, deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.

Art. 13 – Assenza di solidarietà

13.1 Tutti gli obblighi e i diritti di cui al presente patto, sono assunti dalle parti in via individuale e non solidale, senza vincoli di solidarietà attiva o passiva.

Art. 14 – Comunicazioni

14.1 Per quanto concerne le modalità di effettuazione delle comunicazioni, si stabilisce che qualunque comunicazione o notifica richiesta o consentita in conformità al presente patto, dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata con A/R o PEC.

Art. 15 – Elezione di domicilio

15.1 Le Parti dichiarano che, ad effetto di comunicazioni e notificazioni, eleggono domicilio ai seguenti indirizzi:

- Fabio Zaffagnini,
  PEC / email: fabio@rockin1000.com
- Francesco Ridolfi,
  PEC / email: cisko@rockin1000.com
- Maria Grazia Canu,
  PEC / email: mariagrazia@rockin1000.com
- Martina Pieri,

PEC / email: martina@rockin1000.com

- Claudia Spadoni,

PEC / email: claudia@rockin1000.com

Art. 16 – Risoluzione delle controversie

16.1 Qualsivoglia controversia comunque iniziata in ordina all'interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente documento, che non possa esser risolta amichevolmente tra le parti sarà demandata al giudizio di arbitrato rituale.

16.2 L'arbitro sarà nominato dalle parti o, in caso di disaccordo, nominato dal Presidente del Tribunale competente adito dalla parte più diligente.

16.3 L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e ss. del c.p.c.; l'arbitro decide secondo diritto dopo aver tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

16.4 Ogni controversia, che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono, è di competenza del loro foro competente in base alla territorialità.

Art. 17– Riservatezza e vincolatività

17.1 Il presente patto parasociale riveste carattere di riservatezza e le parti si impegnano a non renderne nota l'esistenza e/o divulgarne il contenuto, salva la sola ipotesi in cui vi fossero tenute per effetto di un provvedimento della autorità giudiziaria.

17. 2 Il presente patto parasociale vincola i suoi sottoscrittori e i loro aventi causa a qualunque titolo.

_____, li _____

_____

(Fabio Zaffagnini)

_____

(Francesco Ridolfi)

_____

(Maria Grazia Canu)

_____

(Martina Pieri)

_____

(Claudia Spadoni)